



Decreto Dirigenziale n. 34 del 13/03/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

RICCIARDI AUTOTRASPORTI SRL DI MAROTTA SERGIO: CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOCALITA' CAMPANIELLO NEL COMUNE DI PONTELATONE (CE). ATTIVITA' ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO INERTI UBICATO IN AREA DI CAVA SPROVVISTA DI AUTORIZZAZIONE - APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.28 COMMA 1 DELLA L.R. 13 DICEMBRE 1985, N.54 S.M.I. E PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PER EFFETTO DELL'ART.6 DELLA L.R. 10 GENNAIO 1983, N.13

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n.54 - modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n.17, dalla L.R. 27/01/2012, n.1 e dalla L.R. 06/05/2013, n.5 - ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che, per effetto dell'art. 11 dell'O.M. 3100/2000, il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque in Campania ha predisposto ed approvato, a marzo del 2003, il *"Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse"*;
- c. che, per effetto dell'art. 33 della L.R. 30/01/2008, n.1, le competenze relative al predetto Piano di recupero ambientale per la provincia di Caserta sono state trasferite all'Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (A.R.Ca.Di.S.);
- d. che in territorio del comune di Pontelatone, alla località Campaniello, è presente una cava di calcare per quale, ai sensi dell'art.36 della L.R. 13.12.1985, n.54. s.m.i., è stata presentata istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva da parte della ditta Anig Costruzioni Srl di Ricciardi Antonio con riferimento alle particelle n.244 e n.245 del foglio di mappa n.14 di proprietà dello stesso proponente;
- e. che per la predetta cava, con decreto dirigenziale n.1753 del 05.06.2003, il Genio Civile di Caserta ha rigettato l'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva presentata, ai sensi dell'art.36 della L.R. n.54/1985 s.m.i., dalla ditta dell'epoca, Anig Costruzioni Srl di Ricciardi Antonio;
- f. che con il medesimo decreto n.1753 del 05.06.2003, l'Ufficio dichiarò la succitata cava dismessa rinviando, per le obbligatorie attività di ricomposizione ambientale, alle competenze del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque in Regione Campania che nel marzo 2003 ha approvato, ai sensi dell'art.11 dell'O.M. n.3100/2000, il *"Piano di recupero ambientale del territorio della Provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive o dismesse"* indicato al precedente punto "b."

PREMESSO, ALTRESÌ:

- a. che, a seguito di richiesta di supporto prot. regionale n.145337 del 01.03.2017, in data 01.03.2017 funzionari dello scrivente Ufficio hanno effettuato sopralluogo congiunto con agenti della Guardia di Finanza – Sezione Aerea di Napoli presso il sito di cava in premessa;
- b. che all'accesso sul sito si è rilevata la presenza sul piazzale di cava di un impianto di frantumazione inerti, della società Ricciardi Autotrasporti Srl con Amministratore Unico il sig. Marotta Sergio, per il quale, come emerso in sede di sopralluogo, risulta rilasciata dal SUAP del Comune di Pontelatone (CE) l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n.762 del 16.02.2015, ai sensi del DPR n.59/2013, all'esito della conferenza di servizi condotta dall'Ufficio AUA della Provincia di Caserta;
- c. che per il medesimo impianto è stato emesso dal competente Ufficio regionale il decreto n.190 del 06.09.2012 di voltura, dalla ditta Ricciardi Srl alla Ricciardi Autotrasporti Srl, del decreto n.237 del 13.11.2008 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i.;
- d. che al momento dell'accertamento l'impianto era fermo, ma soltanto perché erano in atto attività di manutenzione tant'è che, in corso il sopralluogo, è stato accertato l'ingresso di due camion che hanno scaricato materiale calcareo misto di cava per le attività della prefata società.

CONSIDERATO:

- a. che l'art.4 della L.R. n.54/1985 s.m.i., rubricato *"Autorizzazione e concessione"*, al comma 3 dispone che *"l'autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento ..."*;
- b. che l'art.5 della medesima L.R. n.54/1985 s.m.i., rubricato *"Autorizzazione"*, con il comma 3 dispone con esattezza l'oggetto dell'autorizzazione di cui alla citata Norma prescrivendo che *"L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava o*

- torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuato a norma dell'articolo 8 della presente legge nonché le strade o piste di servizio del complesso estrattivo; nel caso che tali opere debbano essere eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento, può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, a norma dell'articolo 32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443";*
- c. che, altresì, l'art.19 della richiamata L.R. n.54/1985 s.m.i., rubricato "Concessione edilizia", dispone che il provvedimento di concessione è obbligatorio per i manufatti e gli impianti ed ogni altra opera collegata all'attività della cava "... purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici e subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale previsto dall'articolo 4 della presente legge" (comma 2, art.19) ed, al comma 3, prescrive che "tali manufatti e impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti";
- d. che, per il combinato disposto di cui alle precedenti lettere **a), b) e c)**, deriva che:
1. gli impianti di prima lavorazione (quali impianti di frantumazione, di setacciatura, di selezione del materiale inerte) ed i manufatti ubicati all'interno del perimetro di cava sono da ritenersi pertinenze della cava stessa ai sensi del D.P.R. n.128/1959 s.m.i.;
 2. qualsiasi attività all'interno del perimetro di cava, comprese quelle agli impianti di trattamento e lavorazione del materiale inerte ubicati all'interno della cava stessa, possono essere svolte solo se la cava è destinataria di un provvedimento di autorizzazione all'estrazione o alla sola ricomposizione ambientale;
 3. gli impianti di lavorazione del materiale inerte ubicati all'interno del perimetro di cava, in quanto pertinenze di cava ex D.P.R. n.128/1959 s.m.i., possono svolgere solo attività di lavorazione del materiale inerte proveniente dalla cava in cui sono collocati a condizione che la cava stessa sia autorizzazione all'estrazione ovvero alla sola ricomposizione ambientale;
- e. che, per tutto quanto rilevato in sede di sopralluogo del 01.03.2017 e per il combinato disposto di cui alla L.R. n.54/1985 s.m.i., in occasione dell'accertamento innanzi richiamato il Responsabile P.O. "Attività estrattive-Vigilanza mineraria_PRAE" di questo Ufficio, ai sensi dell'art.26 comma 3 della L.R. n.54/1985 s.m.i., ha ordinato *ad horas* la sospensione di qualsiasi attività all'interno del sito di cava in epigrafe che, benché non in atto al momento del sopralluogo, si sarebbe potuta svolgere per effetto del richiamato provvedimento AUA n.762 del 16.02.2015 e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al decreto n.237 del 13.11.2008 volturato con decreto n.190 del 06.09.2012;
- f. che la predetta ordinanza di sospensione di qualsiasi attività all'interno dell'area di cava individuata in premessa, disposta in sede di sopralluogo come da verbale N.4/2017 del 01.03.2017, è stata confermata e ratificata con decreto n.24 del 03.03.2017 già notificato, tra gli altri, alla ditta Ricciardi Autotrasporti Srl a mezzo pec in pari data.

RITENUTO che, per quanto sopra, ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art.28, comma 1, della medesima L.R. n.54/1985 s.m.i. in virtù del quale "*chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a lire 6 milioni e non superiore a lire 20 milioni, nonché, qualora vi sia stata alterazione dell'ambiente, all'obbligo di provvedere al suo ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente*".

VISTO:

- a. il DPR n. 128 del 09/08/1959 s.m.i.
- b. la L. n. 689 del 24/11/1981 s.m.i.
- c. la L.R. n. 13 del 10/01/1983 s.m.i.
- d. la L.R. n. 54 del 13/12/1985 s.m.i.
- e. il D.Lgs. n. 624 del 25/11/1996 s.m.i.
- f. il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 s.m.i.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa "Attività Estrattive, Vigilanza mineraria e Attuazione del PRAE" e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP.2017.0001940 del 13.03.2017 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. **di COMMINARE la sanzione amministrativa di cui all'art.28, comma 1, della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 s.m.i. alla ditta RICCIARDI AUTOTRASPORTI Srl** nella persona del Rappresentante Legale sig. Marotta Sergio con sede legale alla Via Madonna delle Grazie – loc. Campaniello in comune di Pontelatone (CE), **per le attività all'impianto di trattamento materiale inerte ubicato all'interno del perimetro della cava sita alla medesima località Campaniello, non destinataria di un vigente provvedimento di autorizzazione**, già contestate con verbale di sopralluogo N.4/2017 del 01.03.2017 e con decreto n.24 del 03.03.2017;
2. **di INTIMARE** alla medesima ditta RICCIARDI AUTOTRASPORTI Srl, come sopra identificata, il pagamento della sanzione amministrativa, entro e non oltre 60 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento, determinata, in misura ridotta ai sensi dell'art.6 della L.R. 10 gennaio 1983, n.13 s.m.i., pari a € 3.469,04 (euro tremilaquattrocentosettantanove/37), di cui € 3.443,22 (euro tremilaquattrocentoquarantatre/22) a titolo di sanzione e € 25,82 (euro venticinque/82) per pubblicazione;
3. **di DISPORRE:**
 - 3.1. che il pagamento così determinato sia effettuato mediante versamento su c.c.p. n.21965181 – Cod. IBAN del c/c unico postale della Regione Campania IT59A076 0103 4000 0002 1965 181 intestato alla Tesoreria della Regione Campania Settore Finanza e Tributi - 80123 Napoli, codice tariffa n.1529, causale "sanzione amministrativa – 1° comma art.28 L.R. 54/1985 s.m.i.";
 - 3.2. che copia della ricevuta di versamento sia trasmessa alla UOD Genio Civile di Caserta, Presidio di Protezione Civile entro 10 gg. dall'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art.6 della L.R. 10 gennaio 1983, n.13 s.m.i., ai fini di non incorrere, in caso di mancato pagamento, nell'applicazione degli artt. 7 e 8 della citata L.R. n.13/1983 e della L. 24 novembre 1981, n.689;
4. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 8 della menzionata L.R. n.13/1983, i trasgressori hanno facoltà di avanzare istanza di audizione e/o presentare scritti difensivi, nel termine perentorio di 30 gg. dalla notifica del presente atto, al Direttore Generale LL.PP., via De Gasperi 28 – Napoli, per il tramite di questo Ufficio;
5. di trasmettere il presente decreto:
in via telematica
 - 5.1. alla Ditta Ricciardi Autotrasporti Srl di Marotta Sergio, per notifica;
 - 5.2. al Comune di Pontelatone (CE) per conoscenza e competenza;
 - 5.3. alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile 53/08;
 - 5.4. alla UOD 53/08/07 Gestione tecnico amministrativa delle cave, miniere, torbiere, geotermia;
 - 5.5. al Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC;
 - 5.6. alla Guardia di Finanza – Sezione Aerea di Napoli, per conoscenza e competenza;
 - 5.7. al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta.

6. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;
7. per quanto prescritto dal D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., di disporre per il presente decreto la pubblicazione di quanto richiesto dall'art. 23 dello stesso decreto legislativo.

Ing. Sergio Caiazzo